

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 Novembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Dr Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Dr. Lucio Molinari, Avv. Serapio Deroma, Dr. Gabriele De Sanctis - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DEL SIG. MAGLIONE SAVERIO E DELLA SOC. U.S. AVELLINO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 2, COMMA 1 E 5 E 4, COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 16.10.2008)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, per l'effetto, ai sensi dell'art. 37 comma 4 C.G.S., annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

- 2) RECLAMO DEL SIG. ANTONELLI STEFANO ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 CGS, CON RIFERIMENTO SPECIFICO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 16, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO AGENTI** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 34/CDN del 6.11.2008)

La C.G.F. preso atto della rinuncia, dichiara estinto il procedimento introdotto dal signor Antonelli Stefano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RECLAMO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NOCERINO ANTONINO SEGUITO GARA TORINO/PALERMO DEL 9.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 123 dell'11.11.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Nocerino Antonino ad 1 giornata effettiva di gara.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente, Dr. Lucio Molinari, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Serapio Deroma, Dr. Gabriele De Sanctis - Componenti; Sig. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

- 4) RECLAMO DEL GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RICHIEDENTE E AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 10 AL SIG. ENRICO PREZIOSI SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/GENOA DEL 26.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 107 del 27.10.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versta.

- 5) RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. PREZIOSI ENRICO E DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5381/414PF07-08/SP/MA DEL 6.6.2008, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 22 COMMA 8 CGS, IN OCCASIONE DELLA GARA JUVENTUS-GENOA DELL'11.10.2007**(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 3.11.2008)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge la sanzione dell'inibizione per giorni 10 al sig. Preziosi Enrico e l'ammenda di € 2.000,00 alla società Genoa Cricket and Football Club S.p.A.

6) RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. PREZIOSI ENRICO E DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 4789/1294PF07-08/SP/BLP DEL 19.5.2008, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 22 COMMA 8 CGS, IN OCCASIONE DELLA GARA GENOA-LAZIO DELL'11.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 3.11.2008)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge la sanzione dell'inibizione per giorni 10 al sig. Preziosi Enrico e l'ammenda di € 3.000,00 alla società Genoa Cricket and Football Club S.p.A.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 20 Novembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete